

**ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI**
Shareholders' Meeting



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 2 all'Ordine del Giorno

**APPROVAZIONE *IN SEDE STRAORDINARIA* DI MODIFICHE DELLO STATUTO
SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.**

Trieste, 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019



2019

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI**
Shareholders' Meeting



Indice

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

- a. Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. **3**
- b. Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato). **5**
- c. Modifica dell'articolo 35.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo). **7**
- d. Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale). **8**





Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

- a. Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
- b. Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).
- c. Modifica dell'articolo 35.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo).
- d. Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

- a) 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni;
- b) 28.2, 29.1 e 35.2, sui limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato;
- c) 35.3, sulla nomina del presidente del Comitato Esecutivo;
- d) 37.22, sullo svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale.

È previsto che le proposte sopra elencate siano oggetto di altrettante specifiche votazioni in assemblea.

Di seguito si illustrano nel merito le proposte di modifica in oggetto.

* * *

a. Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea sono proposte delle modifiche statutarie.

Si precisa che gli elementi del patrimonio netto indicati nella colonna di sinistra sono quelli riportati nello Statuto sociale oggi vigente, mentre quelli indicati nella colonna di destra riflettono le variazioni collegate a:

- l'aumento di capitale per 4.435.531,00 EUR, deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione in attuazione del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2016" ("Piano LTI 2016"), che sarà attuato previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n° 14;

- le variazioni conseguenti alle proposte di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2018 e di destinazione del relativo utile d'esercizio.

In ragione di ciò, si propone di apportare le variazioni al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale esposte nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni	
<p>9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.095.615.754,80 alla Gestione Vita e per Euro 469.549.609,20 alla Gestione Danni;</p> <p>b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;</p> <p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per Euro 218.653.156,68 alla Gestione Vita e per Euro 93.708.495,72 alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.449.939.799,46 alla Gestione Vita e per Euro 3.517.512.843,19 alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 3.040.354,88.</p>	<p>9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.098.720.625,30 alla Gestione Vita e per Euro 470.880.269,70 alla Gestione Danni;</p> <p>b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;</p> <p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per Euro 219.744.125,30 alla Gestione Vita e per Euro 94.176.053,70 alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.455.188.128,05 alla Gestione Vita e per Euro 3.649.514.703,90 alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 3.040.354,88.</p>

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;
- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018;

delibera

1. di approvare le modifiche all'articolo 9.1 dello Statuto Sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

* * *

b. Limiti di età per i componenti degli organi sociali.

Si propone di modificare lo Statuto sociale per rimuovere i limiti di età per i componenti degli organi sociali, inseriti nel 2012, e che attualmente prevedono un limite di 77 anni per la carica di Consigliere, di 70 anni per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di 65 anni per la carica di Amministratore Delegato.

Tale previsione fu inserita per favorire il potenziale ricambio nel Consiglio di Amministrazione e per adeguare lo standard del modello di governance della Compagnia a quella che si era ipotizzato potesse diventare la direzione intrapresa dalle buone pratiche di mercato. Si rileva che oggi, dopo 7 anni di efficacia dei suddetti limiti di età per ricoprire le citate cariche, non si è riscontrato nessun vantaggio tangibile, avendo sempre la Società operato le sue scelte al riguardo alla luce di esperienze, capacità e professionalità dei Consiglieri, prescindendo dal mero dato dell'età anagrafica.

Si rileva che tale rigidità imposta dallo Statuto potrebbe risultare di fatto controproducente, stabilendo soglie arbitrarie di divieto non superabili che possono impedire la scelta dei migliori

profili disponibili. Inoltre, l'età dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di coloro che ricoprono le cariche sociali costituisce un importante elemento di diversità che, unitamente agli altri, arricchisce e valorizza l'organo collegiale, contribuendo ad alimentare un equilibrio di esperienze altrimenti non garantito.

Inoltre, sia dall'attività di dialogo e confronto avviata sul punto con i più importanti azionisti e investitori istituzionali (internazionali e non), sia dall'esame delle politiche più praticate sul mercato e della visione dei cd. proxy advisor, è emersa la conferma che tali limiti sono percepiti come una limitazione alla piena autonomia della Società e al potere di nomina degli organi sociali che spetta agli Azionisti.

Si segnala infine che la previsione di una disciplina statutaria sui limiti di età costituisce un'eccezione non solo entro il panorama delle società quotate italiane, ma anche nella più ampia dimensione internazionale.

In ragione di ciò si propone di apportare alcune variazioni al testo degli artt. 28.2, 29.1 e 35.2 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Modifiche inerenti l'abrogazione dei limiti di età statuari per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato	
28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). [...].	28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). [...].
29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente. Non può essere nominato Presidente chi abbia compiuto il settantesimo anno di età.	29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.
35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. Non può essere nominato Amministratore Delegato chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.	35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli **28.2**, **29.1** e **35.2**, dello Statuto Sociale, così che

gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

* * *



c. Nomina del Presidente del Comitato Esecutivo.

L'art. 5 del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, prevede che il presidente del consiglio di amministrazione delle imprese assicurative cui si applica il cd. "regime rafforzato" (tra le quali rientra Assicurazioni Generali S.p.A.) debba avere un "ruolo non esecutivo" e non deve svolgere "alcuna funzione gestionale. In tal caso non è membro del comitato esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, ma può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto".

In ottemperanza a quanto precede il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 30 gennaio 2019, una serie di modifiche

statutarie (artt. 29.3, 29.4 e 35.3), in virtù delle quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali non è più automaticamente componente e presidente del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Stante il contenuto discrezionale e politico della relativa decisione, che – a differenza di quelle già adottate dal Consiglio – non costituisce un mero adeguamento statutario rispetto a una norma di legge sopravvenuta, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'esame e alla valutazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta per la definizione delle modalità di nomina del presidente del Comitato Esecutivo, sempre ove tale organo sia costituito.

In ragione di ciò si propone di apportare la modifica al testo dell'art. 35.3 dello Statuto sociale esposta nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Modifiche in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo	
<p>35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.</p>	<p>35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri tra essi compresi i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina. Il Presidente del Comitato Esecutivo è scelto, tra uno dei suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.</p>

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare le modifiche all'articolo 35.3, dello Statuto Sociale, così che lo stesso

assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

* * *

d. Riunioni a distanza del Collegio Sindacale.

Tale ambito di proposte di modifiche statutarie riguarda la formalizzazione anche a livello statutario – analogamente a quanto già previsto per il Consiglio di Amministrazione – dell'espressa facoltà del Collegio Sindacale di tenere le proprie riunioni anche in modalità di audio o video conferenza.

Tale modifica mira infatti a formalizzare a livello statutario una prassi già ampiamente diffusa tra le società quotate italiane, per permettere un'ulteriore possibilità di gestione operativa

del funzionamento del Collegio Sindacale e consentire, in modi coerenti con le opportunità che la moderna tecnologia offre da tempo, la possibilità di un'efficace partecipazione dei suoi componenti alle sedute, essendo queste viepiù frequenti e articolate, a fronte dell'evoluzione del contesto normativo e delle buone prassi societarie.

In ragione di ciò si propone di introdurre una nuova clausola al testo dell'art. 37 dello Statuto e, in particolare, un nuovo art. 37.22, secondo quanto esposto nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Modifica per la formalizzazione delle modalità di riunione a distanza del Collegio Sindacale	
Nell'attuale Statuto sociale non esiste un articolo 37.22	37.22 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

- 1.** di introdurre un nuovo articolo 37.22 dello

Statuto Sociale, il cui testo assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

- 2.** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

Milano, 13 marzo 2019

II CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

